

L'intervento del Garante per la protezione dei dati personali contro ClothOff: deep nude ed implicazioni privacy

Global Legal Chronicle Italia

GLC italia.globallegalchronicle.com/post-225850

[View all posts by Redazione](#)

Dicembre 18, 2025



Contributo a cura degli Avv.ti Paolo Recla e Antonio Bosco di BSVA Studio Legale Associato.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 10174164 del primo ottobre 2025, è intervenuto nei confronti del servizio online denominato ClothOff, un servizio, accessibile tramite sito web e applicazione, che consente agli utenti di caricare immagini di persone vestite per ottenere, mediante algoritmi di intelligenza artificiale generativa, immagini artificialmente "nudificate".

Con questo provvedimento il Garante ha disposto una limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali, dichiarando l'illiceità del trattamento svolto attraverso la piattaforma.

L'intervento del Garante si colloca nel più ampio contesto dell'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di produrre immagini artificiali altamente realistiche, con particolare riferimento ai cosiddetti deep nude. Il Provvedimento rappresenta uno dei primi interventi organici su strumenti di IA suscettibili di incidere gravemente sulla dignità e sui diritti fondamentali

delle persone.

L'analisi del provvedimento evidenzia come il Garante, applicando in modo estensivo e sistematico i principi del GDPR, abbia anticipato le logiche di tutela del rischio che caratterizzano il nuovo quadro normativo europeo sull'intelligenza artificiale.

Il Garante nel provvedimento n. 10174164 qualifica l'attività svolta da ClothOff come trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 GDPR e si sofferma sulla centralità del ruolo del fornitore del servizio quale titolare del trattamento. Quest'ultimo, infatti, sempre in base a quanto previsto dall'art. 4 del GDPR, deve determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, non potendo quindi limitarsi a invocare il ruolo meramente passivo di piattaforma tecnologica.

Il nucleo argomentativo del provvedimento si fonda sulla violazione di molteplici principi cardine del GDPR.

In primo luogo, il Garante rileva la mancanza di una valida base giuridica del trattamento. Il trattamento effettuato da ClothOff si fonda sull'iniziativa dell'utente che carica l'immagine, senza che sussista alcuna delle condizioni indicate nell'art. 6 del GDPR. Le clausole contrattuali che impongono agli utenti di dichiarare di avere il consenso delle persone ritratte sono giudicate insufficienti e meramente formali. Non si può quindi considerare sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 6, Par. 1, lett. a), poiché il consenso degli interessati non risulta né acquisito né verificabile. Il consenso degli interessati deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile.

Nel caso in esame, invece, il consenso non solo non è raccolto direttamente dal titolare del trattamento, ma non è neppure oggetto di un'effettiva verifica. Il garante sottolinea che la previsione di una dichiarazione dell'utente di avere il consenso dell'interessato non può in alcun modo essere considerata sufficiente poiché una tale impostazione contrasterebbe con il principio di responsabilizzazione (accountability), che impone al titolare di essere in grado di dimostrare la conformità del trattamento alla normativa.

Ulteriori criticità emergono con riferimento ai principi di correttezza e trasparenza (art. 5 GDPR). Il Garante afferma che il funzionamento del servizio non consente agli interessati di avere un controllo sull'uso delle proprie immagini e neanche di essere informati in modo adeguato circa le modalità e le finalità del trattamento. Il principio di correttezza viene interpretato in senso sostanziale da parte del Garante. Questo principio non si esaurisce nel rispetto formale degli obblighi informativi ma richiede una

valutazione complessiva dell'impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali. Alla luce di questa interpretazione la finalità del servizio, ovvero la generazione di immagini artificialmente modificate, viene valutata come intrinsecamente problematica poiché espone gli interessati ad un rischio elevato di danno reputazione, emotivo e sociale.

Un passaggio centrale del provvedimento riguarda la violazione degli artt. 25 e 32 GDPR. Il Garante osserva che ClothOff non ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default). In particolare, risultano assenti strumenti efficaci di prevenzione dell'upload di immagini di terzi non consenzienti e, soprattutto, di minori.

L'Autorità sottolinea come, in presenza di un rischio elevato e prevedibile, il semplice divieto contrattuale non possa essere considerato una misura idonea. La natura del servizio avrebbe richiesto meccanismi di controllo rafforzati, quali sistemi di verifica dell'età, filtri automatici, procedure di revisione o altre soluzioni tecnologiche capaci di ridurre concretamente la probabilità di trattamenti illeciti.

È inoltre particolarmente significativa la critica al sistema di watermarking adottato da ClothOff, ovvero al sistema che, mediante l'inserimento di informazioni all'interno di un file multimediale, ha lo scopo di identificare l'origine e la provenienza del file. Il Garante osserva che l'indicazione "fake" apposta sulle immagini generate è facilmente rimovibile e poco visibile, risultando inadeguata a garantire una reale informazione sulla natura artificiale del contenuto. Ciò espone gli interessati al rischio concreto di diffusione incontrollata delle immagini e di danni reputazionali difficilmente reversibili.

Anche se non ancora pienamente applicabile al momento di promulgazione del provvedimento, l'Autorità richiama espressamente i principi del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act). Il provvedimento si sofferma in particolare sull'esigenza di assicurare trasparenza e tracciabilità dei contenuti generati dall'IA, soprattutto quando essi possono essere confusi con rappresentazioni reali.

Il richiamo a questi principi è sintomatico del fatto che il Garante ha adottato un approccio orientato alla prevenzione del rischio, considerando l'elevata probabilità che servizi come ClothOff possano essere utilizzati per finalità abusive, discriminatorie o lesive della dignità personale. L'uso del potere di limitazione provvisoria del trattamento si giustifica, in tale prospettiva, come misura urgente e proporzionata a fronte di un rischio grave e imminente per i diritti degli interessati.

Il provvedimento si distingue anche per l'attenzione riservata alla dimensione sociale del fenomeno dei deep nude. Il Garante sottolinea come la generazione di immagini artificialmente sessualizzate di persone reali, senza il loro consenso, possa costituire una forma di violenza digitale e di oggettivazione, con effetti particolarmente gravi nei confronti delle donne e dei minori.

In questa prospettiva, la protezione dei dati personali viene letta non solo come tutela della riservatezza, ma anche come strumento di salvaguardia della dignità umana, in linea con l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il caso ClothOff diviene così emblematico di una nuova frontiera della protezione dei diritti fondamentali nell'ecosistema digitale.

Il provvedimento n. 10174164 del Garante per la protezione dei dati personali rappresenta un precedente di rilievo nell'applicazione del GDPR ai sistemi di intelligenza artificiale generativa ad alto rischio. Attraverso un'interpretazione rigorosa dei principi di liceità, responsabilizzazione e protezione dei dati by design, l'Autorità ha affermato che l'innovazione tecnologica non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

L'intervento contro ClothOff anticipa, sotto molti profili, l'approccio regolatorio che caratterizzerà l'attuazione dell'AI Act e segnala ai fornitori di servizi di IA la necessità di integrare fin dalla progettazione misure efficaci di prevenzione degli abusi. In tal senso, il caso costituisce un importante punto di riferimento sia per la dottrina sia per la prassi applicativa in materia di diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati personali.